**Conto Corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

**Anno LXV** — Roma — Mercoledì, 19 marzo 1924 — **Numero 67**



DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

## SOMMARIO



### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI

Con provvedimento 12 marzo corrente, S. E. il Presidente del Consiglio ha conferito lo speciale diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919, al rag. Girolamo Sersale da Formia (Caserta), per le eccezionali e disinteressate prestazioni rese dal predetto, durante il periodo bellico, nel campo dell'assistenza militare.

# LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3252.
**Aggregazione dei comuni di Chienis, Manzano, Nomesino e Ronzo a quello di Pannone (provincia di Trento).**

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto relativo all'aggregazione dei comuni di Chienis, Manzano, Nomesino e Ronzo a quello di Pannone (provincia di Trento).

MAESTÀ,

I comuni di Chienis, Manzano, Nomesino, Pannone e Ronzo, situati in Val di Gresta (prov. di Trento), e vicinissimi tra loro, per la scarsa entità demografica e per le limitate risorse economiche del territorio, non dispongono dei mezzi finanziari occorrenti per lo sviluppo dei pubblici servizi in modo adeguato ai bisogni della popolazione.

Ad ovviare a tali inconvenienti, cui in pratica solo parzialmente si era potuto finora rimediare con la costituzione di consorzi intercomunali per alcuni speciali servizi, appare indispensabile la fusione di detti Comuni, che, d'altronde, è consigliata anche dall'affinità degli interessi, e quindi dei bisogni, delle rispettive popolazioni, nonchè dalle caratteristiche topografiche del territorio.

Ed in tal senso provvede appunto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, col quale, inoltre, si stabiliscono le modalità per l'attuazione delle disposte modificazioni di circoscrizione, riservando alle Amministrazioni dei predetti Comuni la facoltà di stabilire le condizioni alle quali dovrà aver luogo l'unione ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Chienis, Manzano, Nomesimo e Ronzo sono aggregati a quello di Pannone (provincia di Trento).

Art. 2.

Entro il termine prefisso dall'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni comunali stabiliranno d'accordo le condizioni dell'unione ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione dei suindicati Comuni.

In difetto di dette deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 107.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1924, n. 316.

**Modificazione all'art. 13 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, circa l'arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, sulla leva marittima, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 13 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 922, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi per anticipazione di leva i giovani che abbiano compiuto il 18° anno di età o lo compiano nell'anno in cui chiedono di arruolarsi, posseggano i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare, e non siano stati precedentemente comunque prosciolti da altri arruolamenti volontari.

« Essi devono contrarre una delle ferme volontarie previste dall'ordinamento del corpo Reale equipaggi, con decorrenza stabilita dall'ordinamento stesso ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto saranno inserite nel nuovo testo unico delle disposizioni legislative, sulla leva marittima, che il Governo ha facoltà di compilare e pubblicare in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2991.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1924, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 92.* — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1924, n. 317.

**Variazioni all'ordinamento del corpo Reale equipaggi ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, riguardante l'ordinamento del corpo Reale equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, ed i successivi Regi decreti che vi hanno apportato modificazioni ed aggiunte;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole ad unanimità;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 20 del R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dopo compiuto il 12° anno di servizio e fino a tutto il 14° il sottufficiale può fare domanda di impiego civile di Stato, e se riconosciuto idoneo alle relative funzioni, acquista titolo ad ottenerlo nei limiti dei posti vacanti nella categoria degli impiegati prescelti.

« La graduatoria in base alla quale i sottufficiali saranno chiamati all'impiego, verrà stabilita dalla data delle rispettive domande avanzate per essere messi in nota.

« L'idoneità per concorrere agli impieghi di cui al seguente articolo 22 dovrà essere accertata da un'apposita Commissione nominata presso il Comando superiore del corpo Reale equipaggi e composta di tre ufficiali superiori, di cui almeno uno capitano di vascello o di fregata, presidente, la quale redigerà apposita dichiarazione.

« Gli anni di servizio effettivo di cui sopra è cenno saranno computati in base alle norme del precedente articolo 8 (ultimo capoverso) ».

Art. 2.

Il disposto del 2° comma dell'articolo 50 del precitato Regio decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, modificato con l'articolo 16 del R. decreto 11 marzo 1920, n. 347, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I sottufficiali devono essere collocati a riposo quando abbiano raggiunto il 52° anno di età, purchè contino almeno 20 anni di servizio effettivo; qualora non si trovassero in quest'ultima condizione, resteranno alle armi sino al compimento del 20° anno di servizio ».

Art. 3.

Il 1° comma dell'articolo 52 del precitato R. decreto-legge 20 ottobre 1919, n. 1988, articolo modificato con l'articolo 36 del R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1483, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai sottufficiali provenienti da arruolamento volontario o che, arruolatisi di leva, abbiano commutato la ferma in quella di sei anni, che siano congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto a pensione o ad impiego civile, è dovuto un premio uguale a tanti mesi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio compiuti ».

Art. 4.

Il Governo del Re provvederà ad inserire le norme del presente decreto nel testo unico autorizzato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 1991.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1924 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO

*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 93.* — GRANATA.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1924, n. 322.

**Decentramento del servizio di sistemazione degli spacci all'ingrosso dei generi di monopolio da appaltarsi a mezzo di asta pubblica.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 dicembre 1922, n. 1658;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratti per l'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di monopolio industriale, da stipularsi in seguito ad asta pubblica, nei casi in cui il loro importo previsto non supera le L. 500,000.

Art. 2.

Le pubbliche aste, in tali casi, saranno tenute presso l'ufficio del monopolio (magazzino di deposito o magazzino di vendita) esistente nel capoluogo della Provincia in cui ha sede lo spaccio all'ingrosso da appaltarsi, e che sia gestito da un funzionario dello Stato, e in mancanza presso l'ufficio del registro o del demanio esistente nel capoluogo medesimo, e saranno presiedute dal capo dell'ufficio stesso.

Gli avvisi relativi, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'incanto, dovranno essere inseriti nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino ufficiale* della provincia, e pubblicati presso l'ufficio in cui sarà tenuto l'incanto, nei Comuni componenti la circoscrizione dello spaccio da appaltarsi, presso l'Intendenza di finanza da cui lo spaccio stesso dipende, e nei capoluoghi delle Provincie limitrofe.

Art. 3.

E' delegata agl'intendenti di finanza l'approvazione dei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso, stipulati in seguito ad asta pubblica e sul progetto dei quali non sia occorso il parere del Consiglio di Stato.

La stipulazione dei detti contratti avrà luogo presso gli uffici del monopolio o quelli del registro o del demanio, menzionati al precedente art. 2, avanti il capo dell'ufficio, quale rappresentante dell'Amministrazione, e a cura del funzionario delle Intendenze delegato ai contratti.

Lo stesso funzionario dovrà sempre intervenire alla pubblica asta con incarico di redigere e autenticare il verbale d'incanto e di aggiudicazione.

Art. 4.

Per tutte le altre formalità riguardanti la procedura d'asta, la stipulazione e l'approvazione dei contratti d'appalto, nonchè la registrazione dei decreti relativi alla Corte dei conti, dovranno, per l'attuazione del presente decreto, applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (Serie III).

Art. 5.

Nulla è mutato per ciò che concerne il conferimento degli spacci all'ingrosso a trattativa privata.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 99.* — GRANATA.

**REGIO DECRETO 24 febbraio 1924, n. 335.**

**Autorizzazione al comune di Milano di costruire ed esercitare un nuovo tronco tranviario urbano dal Corso Venezia agli Istituti di alta cultura.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le istanze n. 100373 e 101572, presentate con relazione descrittiva 22 luglio 1922, dal comune di Milano per ottenere di modificare e prolungare la linea tranviaria urbana n. 26 di quella città (via Mascheroni - piazza Fratelli Bandiera) modificando l'ultimo tratto del tracciato in modo da servire di accesso agli Istituti di alta cultura ed al Campo polisportivo;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, la legge 7 aprile 1921, n. 368, nonchè il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Milano è autorizzato a costruire ed esercitare un nuovo tronco tranviario urbano che, distaccandosi dal Corso Venezia all'altezza di via del Borghetto e seguendo poi la via Nino Bixio e via G. Pascoli, raggiunge gli Istituti di alta cultura e termina in un anello che circoscrive il gruppo di case denominate Villaggio Gran Sasso, che sorge a poca distanza dal Campo polisportivo.

Art. 2.

Tale linea sarà costruita in base al progetto bollato in data 22 settembre 1923 presentato dall'azienda tranviaria municipale di Milano.

Art. 3.

Per l'impianto e l'esercizio della linea stessa dovranno osservarsi, oltre le disposizioni delle leggi e del regolamento sopracitati, anche le condizioni e norme contenute nei disciplinari 1° luglio 1904 (approvato con Nostro decreto 7 novembre 1901, n. CCCLXXII, parte supplementare) e 6 giugno 1913 (approvato con Nostro decreto 16 ottobre 1913, n. 1252), nonchè le prescrizioni fissate nel voto 29 gennaio 1924, n. 1742, del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il contributo per la sorveglianza governativa dell'esercizio a carico del comune di Milano sarà di L. 25 per chilometro e per anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1924.*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 116.* — GRANATA.

**REGIO DECRETO-LEGGE 24 febbraio 1924, n. 326.**

**Protezione dei passaggi a livello incustoditi.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043;

Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari le cautele prescritte dall'art. 10 del citato R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, per la protezione dei passaggi a livello incostuditi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una Commissione con l'incarico di esaminare e proporre le norme particolari che, in esecuzione dell'articolo 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, saranno emanate con altro Nostro decreto per la protezione dei passaggi a livello incostuditi.

I componenti della detta Commissione saranno nominati dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici. La Commissione riferirà entro il termine di un mese dalla data della sua convocazione.

Art. 2.

Il Nostro decreto da emanare a norma dell'articolo precedente, dovrà, a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e delle aziende esercenti ferrovie concesse e tramvie extraurbane, ricevere attuazione entro il termine di mesi sei dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed in ogni caso non oltre il 1° gennaio 1925.

Rimane nel frattempo sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 10 del citato R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
*Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 marzo 1924*
*Atti del Governo, registro 222, foglio 103.* — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1924.

**Nuovo testo della concessione speciale IX (Compagnie teatrali ed assimilate) e modificazione alle tariffe per i trasporti degli effetti teatrali.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Di concerto col Ministro per le finanze;

Viste le concessioni speciali e relative tariffe pei trasporti ferroviari di persone e di cose, di cui la legge 27 aprile 1885, n. 3048, e successive varianti;

**Viste le condizioni e tariffe valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;**
Visto l'art. 1 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Commissario straordinario per l'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il testo della concessione speciale IX (Compagnie teatrali ed assimilate), di cui la legge 27 aprile 1885, n. 3048, e successive varianti, è sostituito da quello allegato al presente decreto.

Nell'art. 77 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato è aggiunta una nuova classe IX valevole per gli effetti teatrali, con i seguenti prezzi da riportare nel capo XIII:

| CLASSE | ZONE DI PERCORRENZA | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | IV | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | Da 1 a 50 km. | Da 51 a 100 km. | Da 101 a 200 km. | Da 201 a 300 km. | Da 301 a 400 km. | Da 401 a 500 km. | Da 501 a 600 km. | Da 601 a 700 km. | Da 701 a 800 km. | Da 801 a 900 km | Da 901 a 1000 km. | oltre i 1000 km. |
| | PREZZI IN LIRE | | | | | | | | | | | |
| IX per tonnellata | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,00 |
| | 14,00 | 26,00 | 54,00 | 75,00 | 94,00 | 111,00 | 126,00 | 130,00 | 151,00 | 162,00 | 172,00 | — |

Art. 2.

I provvedimenti di cui al precedente articolo andranno in vigore dalle date che per ciascuno di essi saranno fissati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1924.

*Il Ministro per i lavori pubblici:*
CARNAZZA.

*Il Ministro per le finanze:*
DE' STEFANI.

---

**Concessione speciale IX.**

COMPAGNIE TEATRALI ED ASSIMILATE

1. *Oggetto.* — La concessione è accordata alle compagnie teatrali, alle orchestre, alle bande musicali ed alle persone di cui il seguente punto 2 pei viaggi in 1ª, 2ª e 3ª classe che effettuano per motivi professionali e pel trasporto dei loro effetti ed attrezzi.

2. *Limiti.* — Sono ammesse a fruire della concessione:

a) le compagnie drammatiche, di canto, di ballo, di operette, di pantomime ed equestri, purchè regolarmente costituite e composte di almeno *dieci* persone adulte, o paganti il prezzo corrispondente.

*Per compagnie regolarmente costituite s'intendono quelle composte di persone che, scritturate alla dipendenza di un capo o direttore, agiscono in comune per dare pubblici spettacoli a scopo di lucro. Oltre gli artisti propriamente detti sono ammesse al ribasso quelle persone che concorrono alla esecuzione degli spettacoli od alla direzione artistica, tecnica od amministrativa della compagnia, purchè i figli degli artisti e delle altre persone anzidette fino all'età di 14 anni. Sono pertanto esclusi dalla concessione gli impresari e gli agenti teatrali e tutte le persone che si trovano al servizio delle direzioni dei teatri o dei singoli artisti, anzichè a quello della compagnia;*

b) le orchestre e le bande musicali, regolarmente costituite, viaggianti coi propri strumenti e composte di almeno *dieci* persone adulte o paganti il prezzo corrispondente.

*Per orchestre e bande regolarmente costituite si intendono quelle formate da suonatori riuniti in società riconosciute, o scritturate da una impresa, od alla dipendenza di Municipi o di pubblici istituti o stabilimenti. Sono escluse dalla concessione tutte le persone (come segretari, censori, amministratori, inservienti e simili) che non concorrono direttamente alle esecuzioni musicali;*

c) gli artisti da caffè concerto, i giocatori di pallone, i prestigiatori, gli aeronauti e gli aviatori quando diano pubblici spettacoli, gli acrobati e simili, le compagnie ambulanti esercenti serragli di bestie feroci, teatri di marionette, cinematrografi (proiezioni cinematografiche), giostre, bersagli, gabinetti ottici, fotografici, meccanici, di fisica e di storia naturale; nonchè i saltimbanchi, ciarlatani, suonatori e cantanti girovaghi; purchè in numero non inferiore a due persone adulte, o paganti per tal numero;

d) gli artisti e le altre persone delle compagnie indicate al comma a) quando si sciolgono da una medesima compagnia o ne raggiungono una nuova purchè viaggianti in numero non inferiore a due persone adulte o paganti il prezzo corrispondente.

3. *Compagnie estere.* La concessione è estesa alle compagnie estere alle medesime condizioni stabilite per quelle italiane.

TRASPORTO DEI VIAGGIATORI.

4. *Prezzi.* — I prezzi pei viaggi delle persone fruenti della presente concessione sono quelli della *tariffa differenziale B* integrati da tutti gli aumenti in vigore all'atto del viaggio.

I ragazzi di età compresa fra i 3 e i 7 anni godono della stessa riduzione ammessa per i viaggi a tariffa ordinaria computata però sui prezzi della tariffa differenziale *B*.

5. *Rilascio ed uso dei biglietti.* — I biglietti si rilasciano per qualsiasi treno della giornata, designato dai viaggiatori all'atto dell'acquisto, fermo il disposto dell'art. VI delle disposizioni generali. Possono essere utilizzati anche nel giorno successivo, ma in questo caso devono essere presentati per una nuova bollatura.

6. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere la riduzione occorre presentare apposita richiesta, in duplice esemplare, conforme l'unito modello Pei viaggi delle persone indicate al comma c) dell'articolo 2 e per quelli delle bande musicali nel caso che i componenti le bande stesse non indossino l'uniforme, le richieste devono essere vistate dall'autorità di pubblica sicurezza.

Le richieste perchè siano valide debbono essere rilasciate e firmate dal proprietario della compagnia, dal direttore d'orchestra o di banda o dal capo comitiva.

*Le richieste trovansi in vendita presso le principali stazioni ed agenzie della Rete al prezzo di centesimi venti per ogni esemplare.*

7. *Identificazione e modalità di viaggio.* — A domanda del personale ferroviario, ogni viaggiatore deve esibire la propria tessera di riconoscimento (con fotografia) fornita dall'Amministrazione ferroviaria al prezzo di L. 0.50 e fatta vidimare e bollare a cura degli interessati dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco, quando ne faccia le veci

*Per ottenere la tessera gli interessati devono farne domanda a mezzo delle stazioni riempiendo il modulo all'uopo stabilito che verrà fornito gratuitamente*

*Le tessere valgono un anno dalla data di rilascio, quando non cessi prima la qualità di artista del titolare. Possono valere per un altro anno previa nuova certificazione e bollatura da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.*

I saltibanchi, ciarlatani, suonatori e cantanti girovaghi e simili altre persone soggette alla prescrizione dell'art. 72, capo V, della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, possono presentare, in luogo della tessera, il documento personale (certificato, licenza o permesso di esercizio) prescritto dalla legge suddetta.

*I figli degli artisti (art. 2 nota al comma a) e le bande musicali in uniforme anche col solo berretto) sono esonerati dall'obbligo della tessera di riconoscimento e di ogni altro titolo di identità personale. Nei detti casi di bande viaggianti in uniforme il direttore può fruire del ribasso anche se viaggia in borghese, purchè munito della tessera.*

Oltre alla presentazione della tessera da parte di chi è in obbligo di esserne provvisto, i viaggiatori debbono sempre esibire il duplicato della richiesta di riduzione presentato alla stazione di partenza e da questa debitamente vidimato.

8. *Compagnie viaggianti suddivise* — E' ammesso che le compagnie menzionate al comma a) dell'art. 2 viaggino suddivise in gruppi di qualsivoglia numero di persone in giorni e con treni diversi purchè sia stato depositato l'importo di tutti i biglietti. Ciascun gruppo deve far uso di distinte richieste.

## TRASPORTO DELLE COSE.

9. *Limiti.* — La concessione è accordata per il trasporto degli **effetti, degli attrezzi** e delle altre cose soltanto quando ha luogo **anche il** trasporto delle persone ed alle seguenti condizioni:

**a) Le** spedizioni debbono aver luogo previa esibizione dei **biglietti a** prezzo ridotto (o della ricevuta di deposito del relativo **ammontare)** acquistati per il viaggio della compagnia o della **comitiva di** cui l'art. 2;

**b)** le stazioni mittenti e destinatarie debbono di regola essere **rispettivamente** quelle di partenza e di arrivo dei viaggiatori.

**Tuttavia** su domanda delle compagnie le stazioni ferroviarie **potranno** ammettere qualche deroga a questa ultima disposizione;

**c)** è ammesso che una partita di effetti e di attrezzi, (anche **suddivisa** parte a grande e parte a piccola velocità) sia spedita **qualche** giorno prima, della partenza delle persone a condizione che siano esibiti i biglietti o la ricevuta di deposito del relativo **ammontare** ed è altresì ammesso che, quando la spedizione **degli effetti** e degli attrezzi non possa essere completata nel giorno **in** cui la compagnia parte, la rimanenza sia spedita dopo, ma **non** oltre il terzo giorno (sia pure parte a grande e parte a piccola velocità), **purchè** la richiesta per detta spedizione complementare **sia** presentata con questa annotazione: « Spedizione complementare. La compagnia è partita col treno . . . del giorno . . . ».

10. *Definizione degli effetti e degli attrezzi.* — Si intendono *effetti* il vestiario borghese e teatrale ed ogni altro oggetto di uso personale del viaggiatore.

Si intendono *attrezzi*, gli arredi di palcoscenico, come quinte, porte, caminetti, colonne, macigni, scale praticabili e simili, telerie, panche di legno, attrezzi di lavoro, sellerie, cordami, catene, tiranti di ferro, ferramenta, mobili, tappeti, tappezzerie, soprammobili, macchine e meccanismi e loro parti, locomobili, materiale elettrico e da illuminazione, strumenti musicali e di precisione, figure anatomiche di qualunque materia, giostre, altalene e loro parti, attrezzi di ginnastica, marionette ed ogni *altro oggetto di dotazione delle compagnie teatrali od assimilate.*

11. *Prezzi e condizioni dei trasporti a bagaglio.* — Gli effetti personali spediti a bagaglio si tassano con i prezzi della classe IX e gli attrezzi coi prezzi della classe 1ª.

Gli effetti personali sono ammessi fino al limite di 100 chilogrammi per ogni persona (adulti o ragazzi).

Gli attrezzi, *limitatamente a quelli delle compagnie teatrali*, sono ammessi al trasporto a bagaglio in tutti i treni, esclusi i direttissimi, se spediti insieme con gli effetti personali e purchè lo consentano le esigenze del servizio.

12. *Prezzi e condizioni della grande velocità.* — Agli effetti ed attrezzi spediti in quantità di almeno 50 chilogrammi, si applicano i prezzi della classe n. 7.

I furgoni contenenti effetti ed attrezzi si tassano sul peso cumulato, con i prezzi della classe n. 8 per il peso minimo di tonnellate tre.

I *piccoli animali* (uccelli, cani, gatti, capre, scimmie, maiali ed altri) in *furgoni completi*, si tassano in base alla tariffa n. 4 G. V., serie *B*, per otto capi, qualunque sia il numero degli animali caricativi. Non è ammesso di caricarvi effetti, attrezzi od oggetti di qualsiasi specie.

Le bestie feroci, il bestiame equino e bovino e gli animali piccoli delle specie suddette, non spediti in furgoni, si trasportano ai prezzi ed alle condizioni delle tariffe ordinarie.

13. *Prezzi e condizioni della piccola velocità:*

Serie *A*: Effetti ed attrezzi: prezzi della classe 64;

Serie *B*: Legname lavorato con l'ascia, segato, piallato, tinto, tornito, sagomato per parapetti, impalcature e simili: prezzi della classe n. 78;

Serie *C*: Furgoni contenenti effetti ed attrezzi: prezzi della classe 58 per il peso minimo di tonnellate 3.

14. *Modalità delle spedizioni.* — Per ottenere l'applicazione della presente tariffa, gli speditori debbono presentare in duplice esemplare una richiesta conforme al modello allegato; di tali esemplari uno resta alla stazione mittente ed uno scorta la merce o il bagaglio fino alla stazione destinataria che ritira detto documento.

Le richieste debbono essere rilasciate e firmate dal proprietario della compagnia, dal direttore di banda od orchestra o dal capo della comitiva.

Le richieste sono in vendita presso le stazioni al prezzo di L. 0.20 per esemplare.

15. *Documenti di trasporto.* — Sulle lettere di vettura deve figurare come mittente e come destinatario il capo della compagnia o comitiva interessata nel trasporto.

16. *Assegni e spese anticipate.* — Le spedizioni non possono essere gravate nè di assegno nè di spese anticipate.

*Il Ministro per i lavori pubblici:* CARNAZZA.

MODELLO A — 1

**CONCESSIONE SPECIALE IX**

*(Tariffa differenziale B)*

**Compagnie teatrali ed assimilate**

**VIAGGIATORI**

1) ______________________________

**RICHIESTA**

*Viaggio dalla stazione di* _____ *alla stazione di* _____ *via* _____ *di numero* (2) _____ *persone nominate nell'elenco a tergo, e viaggianti:*

| | 1.ª classe | 2.ª classe | 3.ª classe |
|---|---|---|---|
| adulti *N.º* | | | |
| ragazzi *N.º* dai 3 ai 7 anni | | | |

*Dichiaro che i titolari della presente* (3) _____________ *hanno agito nel* (4) _____________ *dal* _______ *al* _______ *e si trovano nelle condizioni volute per fruire della concessione.*

Bollo della Compagnia e del teatro

(5) _____________ *li* _____________ *19*_____

IL (6) _____________________

**L'attestazione seguente non occorre, nè per le compagnie del comma *a* (art. 2) della concessione, nè per le bande musicali in uniforme.**

Bollo dell'Autorità

*Attesto l'identità delle suddette persone, e che esse viaggiano nelle condizioni regolamentari.*

(5) _____________ *li* _____________ *19*_____

**Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza**

_____________________

**ANNOTAZIONI**

_____________________

Rilasciato il biglietto N.....

Bollo composto della stazione

**Avvertenze importanti**

1. **La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.**

2. **I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale,** prescritto dalla concessione.

(1) Titolo della compagnia, banda, orchestra, ecc. (2) In tutte lettere. (3) Appartengono (o cessano di appartenere) alla compagnia o raggiungono la compagnia, oppure « fanno parte della banda o dell'orchestra » NB. Per gli artisti da caffè concerto, ecc. (art, 2 c. della concessione) non costituiti in compagnia, non occorre riempire questo richiamo. (4) Teatro, caffè concerto, ecc. NB Le compagnie di nuova formazione sostituiranno qui le parole « vanno ad agire nel » e le bande e le orchestre non riempiranno affatto questo richiamo. (5) Luogo e data del rilascio e delle certificazioni. (6) Proprietario della compagnia, direttore di banda od orchestra, o capo comitiva.

**Da trattenersi dal bigliettario della stazione di partenza**

PREZZO L. 0.20

| Numero d'ordine | Classe | Cognomi e nomi dei viaggiatori (*Pei ragazzi indicare l'età*) | Nomi d'arte dei viaggiatori |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |

**Continuare l'elenco su foglio separato, da trattenersi esso pure dal bigliettario.**

MODELLO A — 2

## CONCESSIONE SPECIALE IX

(*Tariffa differenziale B*)

**Compagnie teatrali ed assimilate**

**VIAGGIATORI**

(1) ____________________

### RICHIESTA

*Viaggio dalla stazione di* _____ *alla stazione di* _____ *via* _____ *di numero* (2) _____ *persone nominate nell'elenco a tergo, e viaggianti:*

| | 1.ª classe | 2.ª classe | 3.ª classe |
|---|---|---|---|
| adulti N.° | | | |
| ragazzi N.° dai 3 ai 7 anni | | | |

*Dichiaro che i titolari della presente* (3) ____________ *hanno agito nel* (4) ____________ *dal* ________ *al* ________ *e si trovano nelle condizioni volute per fruire della concessione.*

(5) ____________ *li* ____________ *19* ____

IL (6) ____________

Bollo della Compagnia o del teatro

**L'attestazione seguente non occorre, nè per le compagnie del comma *a* (art. 2) della concessione, nè per le bande musicali in uniforme.**

Bollo dell'Autorità

*Attesto l'identità delle suddette persone, e che esse viaggiano nelle condizioni regolamentari.*

(5) ____________ *li* ____________ *19* ____

**Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza**

____________________

ANNOTAZIONI

____________________

Rilasciato il biglietto N.....

Bollo composto della stazione

**Avvertenze importanti**

1. La presentazione di questa richiesta implica la piena conoscenza e l'accettazione da parte dei titolari, di tutte le condizioni stabilite per fruire del ribasso.

2. I viaggiatori debbono sempre essere muniti del documento di identità personale, prescritto alla concessione.

(1) Titolo della compagnia, banda, orchestra, ecc. (2) In tutte lettere. (3) Appartengono (o cessano di appartenere) alla compagnia, raggiungono la compagnia, fanno parte della banda dell'orchestra. NB. Per gli artisti da caffè concerto, ecc. (art. 2 della concessione) non costituita in compagnia, non occorre riempire questo richiamo. (4) Teatro, caffè concerto, ecc. NB. Le compagnie di nuova formazione sostituiranno qui le parole «vanno ad agire nel». Le bande e le orchestre non riempiranno affatto questo richiamo. (5) Luogo e data del rilascio delle certificazioni. (6) Proprietario della compagnia, direttore di banda od orchestra, capo comitiva.

**Da restituirsi vidimata** dalla stazione al capo della compagnia comitiva

| Numero d'ordine | Classe | Cognomi e nomi dei viaggiatori (*Per ragazzi indicare l'età*) | Nomi d'arte dei viaggiatori |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |

Continuare l'elenco su foglio separato da trattenersi esso pure dal bigliettario

*Il Ministro per i lavori pubblici*: CARNAZZA.

MODELLO B-1.

## CONCESSIONE SPECIALE IX

**Compagnie teatrali ed assimilate**

**BAGAGLI**

(1) ____________________

### RICHIESTA

*Trasporto da* ____________ *a* ____________

| Quantità dei colli | Peso in Kg. (2) | QUALITÀ DEL BAGAGLIO Dichiarazione se trattasi di effetti, cioè di vestiario borghese o teatrale od ogni altro effetto di uso personale del viaggiatore, o di attrezzi |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Bollo della Compagnia o del teatro

(3) ____________ *li* ____________ 19____

IL (4) ____________

Bollo composto della stazione

*Eseguita la spedizione*

*col N.* ________

(1) Titolo della compagnia, banda, orchestra, ecc. — (2) La concessione è limitata a 100 Kg. per ogni persona (adulti o ragazzi). — (3) Luogo e data del rilascio — (4) Proprietario della compagnia o capo comitiva.

**Da trattenersi dal bagagliere della stazione di partenza.**

## CONCESSIONE SPECIALE IX

**Compagnie teatrali ed assimilate**

**BAGAGLI**

*A richiesta della* (1) ____________ *è stata eseguita la spedizione a bagaglio col N.* ________ *del peso di Kg.* ______ *da* ____________ *a* ____________

Somma pagata L. ________

Bollo composto della stazione

(1) Titolo della compagnia, banda, orchestra, ecc.

**Da rilasciare allo speditore.**

Prezzo L. 0.20

MODELLO B-2

## CONCESSIONE SPECIALE IX

**Compagnie teatrali ed assimilate**

**BAGAGLI**

(1) ____________________

### RICHIESTA

*Trasporto da* ____________ *a* ____________

| Quantità dei colli | Peso in Kg. (2) | QUALITÀ DEL BAGAGLIO Dichiarare se trattasi di effetti, cioè di vestiario borghese o teatrale od ogni altro oggetto di uso personale del viaggiatore, o di attrezzi |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

Bollo della Compagnia o del teatro

(3) ____________ *li* ____________ 19____

IL (4) ____________

Bollo composto della stazione

*Eseguita la spedizione*

*col N.* ________

(1) Titolo della compagnia, banda, orchestra, ecc. — (2) La concessione è limitata a Kg. 100 per ogni persona (adulti o ragazzi). — (3) Luogo e data del rilascio — (4) Proprietario della compagnia o capo comitiva.

**Deve scortare il trasporto ed essere ritirata dalla stazione destinataria.**

*Il Ministro per i lavori pubblici*: CARNAZZA.

MODELLO C-1.

CONCESSIONE SPECIALE IX
Compagnie teatrali ed assimilate
MERCI
*(Effetti, attrezzi, legname e furgoni)*

(1) ____________________

RICHIESTA

*Trasporto da* ________ *a* ________ *a* (2) ________ *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

| Quantità dei colli | Qualità dei colli e loro contenuto | Marche e numeri dei colli | Peso in chilogrammi |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NB. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo della Compagnia e del teatro

(3) ________ lì ________ 19__

IL (4) ____________________

*Biglietto N.* ____ *in data* ____ *per L.* ____ *(punto 9 della concessione)*
oppure
*Ricev. di depos. N.* ____ *in data* ____ *per L.* ____ *(punto 9 della concessione)*

Bollo composto della stazione

*Eseguita la spedizione col N.* ______

(1) Titolo della compagnia, banda, orchestra, ecc. — (2) *Grande* o *piccola*. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) *Proprietario della compagnia, oppure capo della comitiva.*

Da trattenere dalla stazione di partenza.

Prezzo L. 0.20

MODELLO C-2.

CONCESSIONE SPECIALE IX
Compagnie teatrali ed assimilate
MERCI
*(Effetti, attrezzi, legname e furgoni)*

(1) ____________________

RICHIESTA

*Trasporto da* ________ *a* ________ *a* (2) ________ *velocità*

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

| Quantità dei colli | Qualità dei colli e loro contenuto | Marche e numeri dei colli | Peso in chilogrammi |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NB — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

Bollo della Compagnia e del teatro

(3) ________ lì ________ 19__

IL (4) ____________________

*Biglietto N.* ____ *in data* ____ *per L.* ____ *(punto 9 della concessione)*
oppure
*Ricev. di depos. N.* ____ *in data* ____ *per L.* ____ *(punto 9 della concessione)*

Bollo composto della stazione

*Eseguita la spedizione col N.* ______

(1) Titolo della compagnia, banda, orchestra, ecc. — (2) *Grande* o *piccola*. — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) *Proprietario della compagnia, oppure capo della comitiva.*

Deve scortare il trasporto ed essere ritirata dalla stazione destinataria.

*Il Ministro per i lavori pubblici:* CARNAZZA.

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

*ELENCO degli assegni conferiti dal Consiglio d'amministrazione, ed ammessi a registrazione dall'Ufficio di riscontro della Corte dei conti durante il 1923 a carico della Cassa di previdenza degli impiegati archivi notarili.*

| N. d'ordine | ASSEGNATARIO | Assegno conferito | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pensione | Interessi sul capitale riservato | Capitale riservato | Indennità |
| 1 | Barenghi Giovanni. . . | — | — | — | 4,916.66 |
| 2 | Ricottilli Luigi. . . . . | 382.70 | — | — | — |
| 3 | Gargiulo Antonio - eredi. | — | — | — | 4,253.24 |
| 4 | Sellari Lorenzo - eredi . | — | — | — | 4,708.39 |
| 5 | Fracchia Angelo - eredi. | — | — | — | 3,250.24 |
| 6 | Marzano Donato. . . . | 2,738.40 | 266.35 | 7,610.04 | — |
| 7 | Rossi Giulio - eredi . . | — | — | — | 3,399.14 |
| 8 | Falato Francescopaolo - eredi . . . . . . . . | — | — | — | 2,495.14 |
| 9 | Piernera Luigi - eredi . | — | — | — | 3,571.32 |
| 10 | Pugliese Rosario - eredi. | — | — | — | 2,259.14 |

## MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

*Bollettino N. 66*

### CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 marzo 1924.

| | Media | | Media |
|---|---|---|---|
| Parigi . . . . . . . . | 118 49 | Belgio . . . . . . . | 96 26 |
| Londra . . . . . . . | 101 921 | Olanda. . . . . . . . | 8 78 |
| Svizzera . . . . . . | 409 48 | Pesos oro . . . . . . | 18 27 |
| Spagna . . . . . . . | 300 — | Pesos carta . . . . . | 8 04 |
| Berlino . . . . . . . | — | New York . . . . . . | 23 81 |
| Vienna. . . . . . . . | 0 0335 | Oro . . . . . . . . . | 459 42 |
| Praga . . . . . . . . | 68 — | | |

**Media dei consolidati negoziati a contanti.**

| | | Con godimento in corso |
|---|---|---|
| CONSOLIDATI | 3.50 % netto (1906) . . . . . . . . | 81 375 |
| | 3.50 % » (1902) . . . . . . . . | 75 — |
| | 3.00 % lordo . . . . . . . . . . | 51 67 |
| | 5.00 % netto . . . . . . . . . . | 95 41 |
| | Obbligazioni delle Venezie 3.50% . | 81 03 |

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.